



n. 017 – del 05/01/2024

MODALITA' OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA PROVA TV PER FATTI DI CONDOTTA VIOLENTA O GRAVEMENTE ANTISPORTIVA

Il Consiglio Federale, con delibera n. 169 del 6/10/2023, ha modificato l'art. 70 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, successivamente approvato dalla Giunta del CONI che ne ha sancito l'entrata in vigore con delibera n. 340 del 26/10/2023. Si riporta il testo del comma 4 bis dell'art. 70 introdotto nella nuova stesura.

“Il Giudice Sportivo ha facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati provenienti da organi ufficiali della Federazione.

Per le gare di hockey, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva, il Procuratore Federale, anche su proposta del Responsabile tecnico della disciplina competente, può far pervenire al Giudice Sportivo una segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara.

Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del competente Giudice Sportivo una richiesta per l'esame di riprese televisive o di altri filmati con i requisiti di cui sopra, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L'inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l'inammissibilità della richiesta.

In caso di accoglimento della richiesta da parte del Giudice Sportivo, le immagini televisive o gli altri filmati possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati”.

VIDEO AMMESSI ALL'ESAME DEL GIUDICE SPORTIVO

Possono essere oggetto di esame da parte del Giudice Sportivo le riprese televisive ufficiali o altri filmati provenienti da organi della Federazione (ad esempio immagini registrate dalle telecamere per le riprese ufficiali non andate in diretta streaming) che riguardino fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva.

ACCESSO ALLA PROVA TV DA PARTE DELLE SOCIETA' O DEI TESSERATI

Possono richiedere al Giudice Sportivo l'esame delle immagini televisive le società che hanno preso parte alla gara o i tesserati direttamente coinvolti nell'episodio da sottoporre al Giudice.

La richiesta deve essere inoltrata all'ufficio del Giudice Sportivo (gs@fisir.it) entro le ore 16 del giorno feriale successivo a quello in cui si è disputata la gara.

La richiesta deve essere corredata da documento comprovante il versamento del contributo di 100 euro *(da versare tramite bonifico bancario sul conto federale indicando la causale "Giustizia sportiva – prova Tv")* e dal video che si intende sottoporre all'esame del Giudice Sportivo (indicando con precisione le sequenze da visionare).

ACCESSO ALLA PROVA TV DA PARTE DEL RESPONSABILE TECNICO

Il Responsabile Tecnico della disciplina può sottoporre filmati rientranti nella casistica indicata al Procuratore Federale cui spetta l'eventuale avvio del procedimento presso il Giudice Sportivo.

**Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)**

